



INFORMATIVA SULLA MANOVRA ECONOMICA

Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.

A cura di

*Mariella Sorrenti - Ufficio Legislativo
Carla Tedeschi- Ufficio Legislativo*

Responsabile Vice Seg. Gen. Veronica Nicotra

Roma, 7 settembre 2011

INIZIATIVE ANCI SULLA MANOVRA ECONOMICA

L'ANCI dopo l'approvazione del d.l. in Consiglio dei Ministri ha convocato in via straordinaria per il **25 agosto 2011 un comitato direttivo** per discutere degli effetti della cosiddetta manovra bis. Alla conclusione dei lavori si è unitariamente approvato un **documento** che contiene i punti fondamentali delle richieste dell'Associazione: rifiuto complessivo dei tagli della manovra sugli enti locali, revisione del patto di stabilità, stralcio dell'articolo 16 della manovra-bis che taglia i piccoli comuni e maggiore autonomia per i Comuni. L'Associazione ha inoltre trasmesso alle commissioni bilancio ed affari costituzionali del Senato le **proposte di emendamenti**.

L'ANCI ha poi organizzato, in collaborazione con l'Anci Lombardia, una manifestazione per il **29 agosto a Milano** invitando tutti i sindaci a partecipare.

Il giorno successivo (il 30 agosto) è stato convocato un ulteriore Comitato Direttivo durante il quale si è deciso di inviare una **lettera** al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri Maroni, Calderoli e Tremonti, nonché al Presidente della Commissione Bilancio del Senato Azzollini per chiedere una convocazione immediata per un nuovo confronto sulla parte che riguarda i Comuni.

Il 1 settembre una delegazione dell'Anci, guidata dal Presidente f.f. Osvaldo Napoli, ha incontrato i segretari dei vari partiti politici.

Lunedì 5 settembre l'ANCI ha nuovamente convocato l'Ufficio di Presidenza per discutere, come unico punto all'ordine del giorno, dell'ultima versione della manovra. Successivamente ha organizzato una maratona non stop di protesta congiunta insieme a Province e Regioni per chiedere, ancora e con forza, le modifiche alla manovra economica del governo contro i tagli.

La manifestazione, organizzata nella sala delle Conferenze di piazza Montecitorio 123/A, è stata trasmessa in diretta web sul sito www.anci.it, e l'invito è stato inoltrato, oltre che ai primi cittadini, anche agli esponenti di tutti gli enti locali e delle autonomie territoriali (Regioni e Province), nonché ai rappresentanti del mondo politico, economico, sociale e imprenditoriale.

Dopo tale maratona una delegazione ANCI è stata ricevuta dal presidente del Senato Renato Schifani.

L'8 settembre è stato convocato il comitato direttivo dell'Associazione.

Legenda : I documenti relativi alla manovra bis sono consultabili sul sito dell'ANCI nella cartella "manovra bis".

CONTENUTI DELLA MANOVRA ECONOMICA

Il Governo sull'onda della crisi economica ha approvato il 12 agosto u.s. il d.l. n. 138 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

Tale d.l. è stato trasmesso alla commissione bilancio del Senato che il 4 settembre lo ha approvato con modificazioni e lo ha trasmesso all'esame dell'Assemblea.

Il Governo ha presentato un maxiemendamento contenente le modifiche apportate dalla commissione nonché nuove norme in materia di IVA e ha posto la questione di fiducia in Aula.

Di seguito una sintesi dei contenuti delle norme principali di interesse dei Comuni come modificati dalla commissione bilancio e approvati dall'Assemblea:

- ✓ **Anticipazione del nuovo patto di stabilità.** L'articolo 1, comma 8, lettera e) relativo agli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno, anticipa all'anno 2012 la decorrenza degli effetti derivanti dall'applicazione delle regole del patto di stabilità interno previste dal comma 5 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011. In particolare, i citati enti concorrono per ulteriori 6.000 milioni di euro per l'anno 2012 e per ulteriori 3.200 milioni di euro per l'anno 2013. **Ai Comuni è chiesto un miglioramento dal 2012 di 1,7 miliardi di euro e di 2 miliardi dal 2013 pertanto il contributo alla manovra in termini finanziari ammonta per l'anno 2012 a 2 miliardi e 700 milioni di euro.**

Il comma 9 anticipa all'anno 2012 la decorrenza dei criteri di virtuosità al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti sottoposti al patto di stabilità interno. E' altresì anticipata all'anno 2012 l'esclusione degli enti collocati nella classe più virtuosa dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal comma 5 del decreto legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010.

- ✓ **Cessazione della sospensione concernente la facoltà di modificare l'addizionale comunale IRPEF.** L'articolo 1, comma 11 amplia, a decorrere dall'anno 2012, la possibilità per i comuni di manovrare le rispettive addizionali IRPEF. La commissione bilancio durante i lavori ha introdotto inoltre la possibilità per i Comuni di differenziare le addizionali IRPEF a seconda del reddito purché seguano gli stessi scaglioni previsti per l'imposta nazionale. Rimane poi la possibilità di stabilire limiti di esenzione per chi dichiara meno di una data soglia, come previsto dalla Finanziaria 2007.
- ✓ **Possibilità di riduzione dell'onere della manovra posto a carico degli enti territoriali.** L'articolo 1, comma 12, introduce la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno per effetto delle maggiori entrate di cui all'articolo 7 del presente provvedimento (Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche a misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas): in particolare tali misure potranno essere complessivamente ridotte, a seguito di una modifica apportata in Commissione, di un importo fino alla totalità delle suddette maggiori entrate previste. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Unificata verrà ripartita tra i comparti interessati la riduzione.
- ✓ **Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario.** L'articolo 1, commi da 12-bis a 12-quater sono stati inseriti durante l'esame in Commissione. **Il comma 12-bis** dispone l'innalzamento, per il triennio 2012-2014, della quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento e controllo su tributi erariali. Tale quota, prevista dalla lettera b) del comma 10 dell'articolo 2 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, viene innalzata dal 50 per cento al 100 per cento. **Il comma 12-ter** apporta una serie di modifiche all'articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dirette al rafforzamento degli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attività di accertamento tributario.
Per effetto di tale modifiche, pertanto:
 - l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi e ai consigli tributari;
 - il comune di domicilio fiscale del contribuente e il consiglio tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla;
 - il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, e il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo;
 - il comune e i consigli tributari possono richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente.La **lettera e)** del comma 12-ter aggiunge infine all'articolo 44 del d.P.R. n. 600 del 1973 un ulteriore comma con il quale si prevede che, con successivo DPCM - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali - saranno stabiliti criteri e modalità per la pubblicazione dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche sul sito internet del comune. Tale pubblicazione potrà essere effettuata con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito.
Il suddetto DPCM dovrà altresì individuare gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari ai fini della loro partecipazione all'attività di accertamento nonché le modalità di trasmissione di detti dati idonee a garantirne la riservatezza.

Il **comma 12-quater**, infine, subordina l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 12, primo periodo, e 12-bis, all'istituzione da parte dei Comuni, entro il 31 dicembre 2011, dei citati Consigli tributari.

✓ **Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea.**

L'**articolo 4** riguarda l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea. I **commi da 1 a 4 e 8** - nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi - disegnano un procedimento attraverso il quale gli enti distinguono - all'interno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica - quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

Nel corso dell'esame referente in commissione bilancio è stata riformulata la previsione sul contenuto della delibera con cui l'ente dà conto della scelta di non liberalizzare il settore.

Il **comma 5** disciplina eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi; il **comma 6** richiama la normativa vigente che consente ai terzi l'autoproduzione anche sui settori in esclusiva; il **comma 7** applica alcune disposizioni della "legge antitrust" ai gestori di servizi pubblici locali che operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva. I successivi **commi 8, 9, 10** riguardano le procedure competitive ad evidenza pubblica (comma 8) aperte alle società interamente pubbliche (comma 9) o straniere a condizione di reciprocità (comma 10).

Il **comma 11** impone specifici contenuti (in gran parte cogenti) ai bandi di gara ed alle lettere di invito relative alle procedure competitive ad evidenza pubblica. Il **comma 12** prevede contenuti ulteriori quando i bandi di gara e le lettere di invito hanno ad oggetto la qualità di socio, cui conferire una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e insieme l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il **comma 13** reca una disposizione dichiaratamente in deroga ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, per i casi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui. In tali casi la norma ammette l'affidamento - non si tratta di "gara" - a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". I **commi 14 e 15** impongono alle società "in house" le regole del patto di stabilità interno, l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici per l'acquisto di beni e servizi (applicabili, queste ultime, anche alle società miste).

Il **comma 16** dispone sulle condizioni di applicabilità di disposizioni del codice dei contratti con riferimento alle modalità di scelta del socio privato ed alla contestualità dell'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Il **comma 17** estende alle società di servizi pubblici le regole per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

Il **comma 18** affida - sia in caso di società "in house" sia quando il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante- all'organo di revisione il rispetto del contratto di servizio.

I **commi da 19 a 26** disegnano una serie di divieti ed incompatibilità che si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (**comma 27**). Divieti ed incompatibilità riguardano le posizioni di amministratore, dirigente e responsabile degli uffici o dei servizi sia dell'ente locale, che degli altri organismi che espletano funzioni di stazione nonché i relativi coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, amministratori di enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale di una società, i componenti delle commissioni di gara, i dipendenti o gli amministratori dell'ente locale che partecipa ad una società concorrente in una gara possano essere commissari di quella stessa gara. Alle società quotate si applicano disposizioni particolari.

Ai sensi del **comma 28**, la gestione delle reti può essere affidata a soggetti privati, ferma restando la loro proprietà pubblica.

I **commi 29, 30 e 31** riguardano - per il caso di scadenza o cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico - la disciplina della cessione al gestore subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio.

Il **comma 32** disciplina il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto. Il 31 marzo 2012 cessano gli affidamenti diretti relativi a servizi di valore economico superiore a 900.000 euro annui, nonché tutti gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi successivi; il 30 giugno 2012 cessano le gestioni affidate

direttamente a società a partecipazione mista, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, ma senza aver avuto ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; alla scadenza prevista nel contratto di servizio, cessano invece le ipotesi di cui all'ipotesi precedente, quando le relative procedure competitive abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio; alla scadenza prevista nel contratto di servizio cessano anche gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente; il 30 giugno 2013 o il 31 dicembre 2015 cessano gli affidamenti di cui all'ipotesi precedente ove non siano rispettate le previste condizioni di riduzione della partecipazione pubblica alle scadenze previste.

Il **comma 33** esclude che le società affidatarie per via diretta o senza gara possano acquisire nuovi servizi o espandere altrove i servizi già gestiti.

Il **comma 34** esclude dall'applicazione del presente capo il servizio idrico integrato (ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 26), il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, la gestione delle farmacie comunali. Il comma fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 35** fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

- ✓ **Norme in materia di società municipalizzate.** L'articolo 5 destina una quota del fondo infrastrutture, pari a 250 mln di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ad investimenti infrastrutturali degli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad esclusione del servizio idrico. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi derivanti dalla dismissione effettuata e le spese sostenute sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.
- ✓ **Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività.** L'articolo 6, comma 1 reca una serie di disposizioni in tema di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività e ulteriori misure di semplificazione. In particolare, viene modificato l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 concernente la Scia in materia edilizia, stabilendo che il termine per l'esercizio dei poteri in autotutela è di trenta giorni anziché sessanta giorni. Inoltre si stabilisce che la Scia e la Dia non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma veri e propri istituti di liberalizzazione e che pertanto gli interessati, sollecitato l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione, esperiscono l'azione avverso il silenzio, come disciplinata dal codice del processo amministrativo.
- ✓ **Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni.** L'articolo 16 introduce specifici obblighi associativi per l'esercizio di tutte le funzioni per i comuni fino a 1.000 abitanti e dispone una serie di misure tese al contenimento ed al rigore nella spesa delle istituzioni comunali con minor popolazione, anche al di sopra di tale fascia. L'articolo è stato interamente sostituito dalla commissione bilancio. L'articolo 16 non presenta più la nuova figura dell'"unione municipale", cui fa riferimento il decreto-legge. Il **comma 1** prevede che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti. Il **comma 3**, tuttavia, deroga esplicitamente al citato art. 32, con riferimento ai commi 2 (statuto), 3 e 5, secondo periodo (organi), dichiarando applicabile all'unione la disciplina di cui al presente articolo, La norma si applica a decorrere dalla data di cui al **comma 9**. Il **comma 9** fa riferimento alla data di proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo "interessato" al rinnovo. Al momento della proclamazione dei nuovi eletti (dopo il 13 agosto 2012) il comma 9 prevede che le giunte in carica decadano di diritto e gli organi di governo siano il sindaco ed il consiglio comunale. Ci sono due eccezioni esplicitate poste dalla normativa in esame al disposto esercizio associativo obbligatorio per i piccolissimi comuni:

1) i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché il Comune di Campione d'Italia (**comma 1**);

2) i comuni che, al 30 settembre 2012, esercitino efficacemente le funzioni mediante convenzione ex art. 30 TUEL (**comma 16: cfr.**). Ai sensi del **comma 2** possono (dunque non vi è obbligo) aderire all'unione di "piccolissimi comuni" anche i comuni con più di 1.000 abitanti; la norma fa riferimento - in questo caso - non più a "tutte le funzioni..e servizi pubblici", ma a "tutte le funzioni fondamentali (loro) spettanti" (nonché i servizi inerenti). L'ultimo periodo del comma in esame prevede - dichiaratamente come "alternativa" - anche la facoltà di esercitare mediante l'unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici spettanti.

Il **comma 4** affida all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del TUEL, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. Nell'ambito del "piano generale di indirizzo" deliberato dall'unione entro il 15 ottobre, i consigli comunali dei comuni membri dell'unione deliberano, entro il 30 novembre, di un documento programmatico. Lo stesso comma rinvia ad un regolamento statale: il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico; i poteri di vigilanza sulla sua attuazione; la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

Il **comma 5** riguarda i rapporti di successione tra unione e comuni (su cui si è visto incidere anche il rinvio disposto dal comma precedente al regolamento statale). La norma sottopone anche, dal 2014, le unioni di comuni piccolissimi al patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Il **comma 31** estende, dal 2013, il patto di stabilità interno a tutti i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti.

Una volta costituita alla data prevista (ex comma 9) l'unione - si prevede nel **comma 5** - succede (sembra da intendersi: ai comuni) a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati.

Il **comma 6** concerne i limiti demografici per le unioni dei comuni piccolissimi. Esse sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del TUEL, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.

Il **comma 8** disegna un procedimento partecipato per la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi, con un termine per il completamento fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La regione - si legge - provvede anche qualora la proposta manchi o non sia conforme alle disposizioni dell'articolo in esame.

Il **comma 10** - come i successivi commi 11, 12 e 13 - riguarda gli organi dell'unione, identificati nel consiglio, nel presidente e nella giunta.

Il **comma 11** disciplina il consiglio dell'unione. Il consiglio è affidato inoltre (**comma 14**) lo statuto dell'unione. Il **comma 12** concerne il Presidente dell'unione, mentre il **comma 13** disciplina la Giunta dell'unione.

Il **comma 14**, al primo periodo, rimette allo Statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e la disciplina dei relativi rapporti.

Il **comma 15** disciplina il trattamento economico degli organi dell'unione, rendendo loro applicabili le disposizioni di cui agli artt. 82 ed 86 del TUEL con riferimento ai corrispondenti organi del comune.

Il **comma 16** disegna un procedimento finalizzato a certificare l'efficace esercizio delle funzioni in convenzione, che esonera i comuni così convenzionati dal costituire l'unione.

Il **comma 17** fissa la composizione dei consigli nei comuni fino a 10.000 abitanti, a far data dal primo rinnovo dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Ai sensi del **comma 18**, dopo la costituzione delle unioni dei comuni piccolissimi ai consiglieri dei comuni fino a 1.000 abitanti non si applicano le disposizioni del TUEL sugli oneri per le assenze a carico degli enti locali, con l'eccezione di quanto previsto relativamente alle assenze retribuite dal datore di lavoro ed alle indennità di funzione e gettoni di presenza.

I **commi 19 e 20** privilegiano la tenuta delle riunioni del consiglio e della giunta in orari extra-lavorativi, mentre il **comma 21** limita al tempo strettamente necessario il diritto di assentarsi dal servizio per i consiglieri degli enti locali – lavoratori.

Il **comma 22** esclude i comuni fino a 1.000 abitanti – oggetto dell'intervento in esame – dalla disciplina cui già il dl. 78/2010 assoggettava i piccoli comuni ai fini dell'associazione obbligatoria.

Il **comma 23** identifica i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole – e non più “le isole monocomune” – come destinatari della particolare ripartizione di quote del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Il **comma 25** dispone che i revisori dei conti dei Comuni siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti revisori legali.

Il **comma 26** prescrive che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto. Il **comma 13** opera in tema di liquidazione o cessione delle quote di partecipazione delle società da parte degli enti locali, anticipando – tra l'altro - al 31 dicembre 2012 l'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di mettere in liquidazione le società già costituite o di cedere le partecipazioni.

Il **comma 28** affida al Prefetto il compito di accertare che gli enti territoriali interessati abbiano attuato talune misure, già previste e finalizzate alla riduzione della spesa pubblica.

Il **comma 29** contiene la c.d. “clausola di salvaguardia” per le Autonomie a statuto differenziato con ulteriore riferimento alla legge sul federalismo fiscale.

Il **comma 30** contiene una clausola di salvaguardia relativamente agli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 31** estende, dal 2013, il patto di stabilità interno a tutti i comuni con popolazione oltre i 1.000 abitanti.